

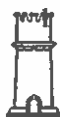
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO B

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI
CIG 7030746324**



ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del Servizio Professionale di Brokeraggio Assicurativo a favore dell'Università degli Studi del Molise, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 e s.m.i.

ART. 2 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione ed analisi dei rischi connessi all'attività dell'Università degli Studi del Molise e redazione di un progetto di copertura assicurativa aderente alle reali esigenze dell'Ente, che tenga conto dei rischi rilevati e corredato dalla relativa stima economica;
- b) analisi e valutazione, sia tecnica che economica, delle attuali polizze assicurative dell'Università, individuando le eventuali carenze e/o opportunità esistenti sul mercato per migliorare la copertura dei bisogni assicurativi;
- c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare nella elaborazione dei capitolati e dell'altra documentazione di gara per l'affidamento delle coperture assicurative;
- d) assistenza tecnica nelle apposite Commissioni che verranno istituite per lo svolgimento delle procedure di gara (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nei capitolati di gara, predisposizione di relazioni con evidenziazione dei contenuti delle offerte nonché individuazione delle offerte riportanti il migliore rapporto qualità/prezzo);
- e) assistenza tecnica nella valutazione di congruità delle offerte anomale;
- f) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito delle procedure di gara con la collaborazione del broker, nonché per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico, e monitoraggio costante delle coperture in essere, anche in seguito all'evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia ed alle nuove esigenze dell'Università;
- g) tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Università;
- h) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando l'Università degli Studi del Molise dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- i) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- j) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- k) resa di pareri, assistenza e consulenza agli uffici dell'Università su questioni in materia assicurativa o attinente;
- l) assistenza agli uffici per la verifica delle polizze assicurative presentate, a seguito di aggiudicazione definitiva, da imprese appaltatrici di lavori e servizi pubblici;
- m) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo, segnalazione preventiva dei premi dovuti.

Il broker dovrà garantire la propria presenza, con l'utilizzo del personale facente parte dello Staff Tecnico, presso le sedi universitarie per le ore annue offerte in sede di gara; il numero minimo di ore annue richiesto è pari a 108.

Il broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Università, né potrà impegnare in alcun modo l'Università, se non preventivamente autorizzato.

ART. 3 – DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'incarico ha durata di cinque anni con decorrenza dal 01.01.2018. Il contratto non potrà essere rinnovato.

Da tale data il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art. 2 nonché di quanto offerto in sede di gara.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'Università si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni, al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Università ovvero al nuovo broker. E' fatto espressamente divieto di cedere o subappaltare il servizio oggetto del presente capitolato.

L'Università si riserva, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il contratto in tutte le circostanze previste per legge e/o nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze degli obblighi posti a carico del broker.

La risoluzione del contratto è preceduta da una lettera di diffida, da inviare al broker a mezzo pec, contenente anche l'indicazione di un termine per formulare eventuali osservazioni e per porre rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto, senza bisogno d'alcuna preventiva diffida, nei seguenti casi:

- a) frode nella esecuzione del servizio;
- b) violazione del divieto di agire in nome e per conto dell'Università;
- c) violazione del divieto di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università;
- d) cessione dell'Azienda, cessione ramo d'attività, concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del broker;
- e) subappalto;
- f) mancato rispetto della vigente normativa antimafia;
- g) qualora il broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, il possesso della prescritta copertura assicurativa per responsabilità civile professionale;
- h) inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- i) cessazione dell'iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al D.lgs. 7.9.2005, n. 209 s.m.i.;
- j) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, di regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Università di procedere per tutti i danni eventualmente sofferti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto imputabile a colpa del broker.

ART. 4 - SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'UNIVERSITA'

Per opportuna conoscenza si riporta qui di seguito l'elenco delle coperture assicurative attualmente vigenti presso l'Università:

POLIZZE	Premio annuo lordo	Scadenza
ALL RISKS fabbricati e contenuto	€ 40.508,88	30/04/2019
INFORTUNI cumulativa (studenti e varie categorie similari-conducenti veicoli dell'ente-dipendenti in missione con mezzo proprio)	€ 13.907,40	30/04/2019
R.C.T./O.	€ 15.862,50	30/04/2019



R.C. PATRIMONIALE	€ 9.168,75	30/04/2019
AUTO RISCHI DIVERSI (veicoli di dipendenti/similari in missione con mezzo proprio)	€ 6.240,00	30/04/2019
R.C.A./AUTO RISCHI DIVERSI (veicoli dell'ente)	€ 2.799,00	31/12/2017 (annuale)
Totale	€ 88.486,53	

Si precisa che i premi annui lordi indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni di premio. Si precisa, altresì, che dette polizze recano clausola broker con riconoscimento al broker di provvigioni pari all'8% per le polizze ramo non RCA e al 4% per le polizze ramo RCA.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'UNIVERSITA'

L'Università da parte sua si obbliga a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del broker, peraltro non vincolante per l'Università;
- c) fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL BROKER AFFIDATARIO

Il broker affidatario dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Università, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Università stessa fornirà.

Egli dovrà, in particolare, osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Sono a carico del broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il broker è tenuto ad indicare, già in sede di gara, il curriculum e le generalità del responsabile e/o dei responsabili dell'incarico con gli estremi di iscrizione al R.U.I. La sostituzione di uno o più soggetti indicati dovrà avvenire con altro/i di pari esperienza.

L'Università ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente, imputabili a negligenze, errori, omissioni.

Alla data di presentazione dell'offerta, il broker dovrà avere in corso la polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale, come previsto dal D.lgs. n. 209/2005 per negligenze ed errori professionali comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Università.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il massimale non dovrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per ciascun sinistro.

ART. 7 – PREROGATIVE DELL'UNIVERSITA'

Resta di esclusiva competenza dell'Università:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Università;

- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.

ART. 8 – CORRISPETTIVO E VALORE DELL'APPALTO

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per l'Università degli studi del Molise alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso per il broker, come da consuetudine di mercato, resterà interamente ed esclusivamente a carico delle compagnie assicuratrici.

Il compenso per le attività previste dal presente capitolato sarà posto a carico delle compagnie assicuratrici tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del broker medesimo. Tale clausola preciserà quanto spetterà al broker.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università ritenga di non procedere alla stipula di contratti d'assicurazione in relazione ai quali il broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del broker.

L'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazioni nei confronti del broker.

Si precisa che per le polizze indicate all'art. 4, attualmente in vigore, in virtù della clausola broker in essere, le provvigioni che la Compagnia riconoscerà al Broker aggiudicatario non potranno essere superiori all'8% per le polizze ramo non RCA e al 4% per le polizze ramo RCA.

Il valore stimato dell'appalto è presuntivamente quantificato in € 38.326,20. Il predetto valore è stato stimato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative di cui all'art. 4 del Capitolato la percentuale di provvigione dell'8%, ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale di provvigione applicata è del 4%; tale importo è stato successivamente moltiplicato per gli anni di durata dell'appalto comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed al netto delle regolazioni. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge e per la determinazione della cauzione provvisoria e definitiva.

ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il broker trasmette all'Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno venti giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento avverrà esclusivamente per il tramite del broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'Università, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Università e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Università stessa.

Il broker aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 s.m.i. Nell'ipotesi di transazione eseguita in difformità alle disposizioni di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 s.m.i., il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART. 10 – CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato ovvero nell'offerta tecnica ed economica del broker aggiudicatario, l'Università provvederà a formalizzare, a mezzo pec, circostanziata contestazione scritta con



diffida ad adempiere, assegnando al broker un termine di 15 giorni per produrre controdeduzioni scritte.

Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, sarà applicata per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 150,00, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 30,00 per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Università o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' comunque fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento del maggior danno.

ART. 11 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto nel presente capitolato ed a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le norme di legge in materia, con particolare riferimento alle norme del D.lgs. 18.4.2016, n. 50.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. VALERIO BARBIERI

